CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 2 marzo 1895, Pres. BIANCHI P., Est. PERLA; Comune di Venezia (AVV. PARENZO) c. Ministero dell'Interno.

Opera pia — Concentramento — Erezione in corpo morale di lasciti e doni a scopo di beneficenza fatti a un comune.

Le disposizioni della legge 17 luglio 1890 relative al concentramento non investono le beneficenze prive del carattere di enti autonomi, e costituenti meri oneri di beneficenza che gravano i beni patrimoniali di particolari individui o di Comuni, che li ebbero e li accettarono con le debite autorizzazioni, e li incorporarono nel loro patrimonio.

Se peraltro la natura di tali lasciti o doni, interpretando la volontà dei loro fondatori, apparisca tale che ne emergano gli elementi necessari ad erigerli in altrettante istituzioni pubbliche ed autonome di beneficenza, il Governo può, col procedimento tracciato dalla legge 17 luglio 1890 e dal relativo regolamento, ordinarne la erezione in enti morali.

La Sezione, ecc. — Attesoché ad oppugnare il provvedimento con cui le quattro pie istituzioni furono erette in enti morali nessun valido argomento può desumersi dalle decisioni di questa Sezione, con cui fu annullato il già disposto concentramento delle istituzioni stesse nella locale Congregazione di carità. Attesoché infatti tali decisioni, premesso il concetto che le disposizioni della legge 17 luglio 1890 relative al concentramento non investono le beneficenze prive del carattere di enti autonomi, e ritenuto che i Comuni hanno personalità giuridica *more privato*, e capacità di possedere beni patrimoniali e di ricevere, previe le richieste autorizzazioni, lasciti o doni gravati da oneri di beneficenza, riconobbero che nella specie il Comune di Venezia era stato debitamente autorizzato ad accettare i beni di cui si tratta, possedendoli ed erogandone tutte le rendite a prestabiliti scopi di carità, senza che tali istituzioni fossero state mai erette in enti morali e figurando tuttora le relative sostanze tra i beni patrimoniali del Comune. Ma in base a tali | considerazioni la Sezione conchiudeva soltanto che: « *nel presente stato delle cose* non poteva esserne decretata la concentrazione nella Congregazione locale di carità», soggiungendo che non si potrebbe prendere un tale provvedimento « *se prima non si faccia luogo regolarmente all'erezione in corpo morale*, ove il Ministero lo creda opportuno e ne concorrano i requisiti ».

Attesoché essendosi pertanto la Sezione limitata a constatare che le beneficenze di cui trattasi non trovavansi rivestite di personalità giuridica e che i beni ai quali esse fanno carico figuravano tuttora fra le sostanze patrimoniali del Comune, senza escludere per altro la possibilità di un atto ulteriore di erezione in enti morali, non è ammissibile che il conferimento della personalità debba di necessità dipendere dal consenso del Comune, come di suppone col ricorso. Se infatti per attribuire personalità e carattere pubblico a una fondazione richiedesi da una parte la volontà de' fondatori di destinare un compendio di beni a determinati fini di utilità pubblica e d'altra parte l'atto dello Stato che autorizzi e consacri una tale destinazione, è chiaro che nella specie non occorra che guardare alla natura delle istituzioni quale risulta dalla volontà dei fondatori; giacché, se da tali determinazioni emergono gli elementi che rendono le disposte beneficenze capaci di riconoscimento in autonome istituzioni di ragion pubblica senza pregiudizio dei rapporti patrimoniali stabiliti a favore del Comune, il dissenso di questo nulla può togliere alla validità dell'atto della potestà civile che provvide alla formale costituzione di siffatti enti giuridici. Né ad altro se non appunto al complesso di tali elementi intrinseci

ebbe a riferirsi questa Sezione allorché nelle ricordate sue decisioni subordinò al concorso dei necessari requisiti il possibile conferimento della personalità civile alle beneficenze di cui è controversia.

Attesoché, ciò posto, giova considerare che in quanto alle beneficenze Treves e Massarolli queste fanno carico al Comune di Venezia per effetto di contratti di costituzione di rendita perpetua stipulati in base a consegna di somme a capitale perduto, con obbligo da parte del Comune di corrisponderne i prestabiliti interessi negli scopi di carità determinati dai pii fondatori, mentre la scelta delle persone da beneficare in quanto all'Opera pia Treves fu dai fondatori affidata non al solo Municipio, ma a questo col concorso dei parroci e del rabbino della Comunità israelitica, e in quanto all'Opera pia Massarolli per l'istituzione dotalizia la scelta fu deferita al Municipio su proposta dei procuratori fraternali e dei parroci della città, e per i sussidi ai poveri al parroco di S. Maria del Rosario, al quale il Municipio stesso è obbligato di corrispondere annualmente i relativi fondi. Se quindi la costituzione di rendite come corrispettivo del capitale versato al Municipio di Venezia non fu che il mezzo preordinato ad un fine esclusivamente di pubblica beneficenza, e se a raggiungere e tutelare questo fine vennero dai benefattori designati anche speciali rappresentanti, si ha in siffatte istituzioni tale un insieme di elementi organici da legittimare e da esigere senza dubbio l'intervento dello Stato per riconoscerne l'esistenza e disciplinarne il funzionamento a maggior garanzia del pubblico interesse. E che i benefattori intendessero dar vita appunto ad enti affatto distinti dalla personalità del Comune è cosa che risulta dagli stessi titoli di costituzione, in quanto che per la prima di dette Opere pie nell'atto del 6 febbraio 1856 il Municipio definendola una benefica istituzione prometteva di darle il nome speciale di Fondazione delle grazie ecc., e per l'altra nell'atto del 3 novembre 1864 si dichiarava espressamente che il capitale era dato in perpetuità dal Massarolli alla Congregazione municipale della città *allo scopo* tassativo della fondazione di Opere pie perpetue, obbligandosi il Municipio di pagare parte degli interessi per la suricordata dote, sempre a titolo di fondazione, come si esprime l'atto stesso, e parte ai rappresentanti delle cause pie da istituire e concretate di poi col testamento nell' istituzione in favore dei poveri del Circondario di S.Gregorio.

Attesoché non dissimili sostanzialmente sono le condizioni delle altre due beneficenze Boseri-Block e David Cutti. Trattasi invero nell'una di un onere imposto all'erede di versare al Comune di Venezia un'annua somma (di cui anzi l'erede stesso, per quanto si afferma, ebbe a consegnare al Comune tutto il corrispondente capitale) per lo scopo esclusivo di una dote annua destinata ad una delle figlie dei gondolieri Nicolotti da estrarsi a sorte, e nell'altra del lascito dell'intero patrimonio del benefattore, con l'obbligo da parte del Comune di convertirlo in rendita pubblica da intestarsi *legato David Cutti*, di amministrare tale rendita separatamente e di dividerla in tante grazie annuali di lire duecento a favore dei poveri di tutte le parrocchie della città e della locale Comunità israelitica. Anzi pel lascito anzidetto il pio fondatore dichiarava espressamente di affidare tale patrimonio al Comune, *quale rappresentante dei poveri*, non rimettendosene però nemmeno alla Rappresentanza comunale in quanto all'effettivo esercizio della beneficenza, ma dando 1'incarico della determinazione dei beneficandi ad una specie di distinta amministrazione composta di dieci consiglieri comunali e di cinque preposti alla Fraterna israelitica. Anche qui dunque il pio scopo delle disposizioni è tanto individualizzato in fondazioni di pubblica utilità da potersi ben ritenere autorizzato il Governo a riconoscerne la personalità e ad imprimervi il carattere giuridico d'istituzioni pubbliche di beneficenza.

Attesoché però giova il rilevare che l'erezione delle predette beneficenze in enti morali non importa alcun pregiudizio alle ragioni patrimoniali che possono spettare al Comune. In quanto specialmente il Comune possa aver dritto a ritenere come irripetibili i capitali ad esso consegnati continuerà certamente a ritenerli, purché corrisponda per l'esercizio delle determinate beneficenze le rendite che ne costituiscono appunto la dotazione. Anzi, ne' termini in cui è concepito 1'mpugnato decreto, questo non ha altro obbietto che di personificare gli scopi delle pie disposizioni di fronte al Comune, con la conseguenza di bilanci separati da quello dall'azienda comunale, come del resto era negli espressi

desideri di uno dei cennati benefattori, senza che però ne rimanga alterato il funzionamento, non avendo il decreto stesso stabilito alcuna nuova norma statutaria, né modificato in nulla il relativo sistema d'amministrazione. L'esercizio della beneficenza resta pertanto regolato dalle condizioni imposte nelle tavole di fondazione, e, salvo la tutela e la vigilanza cui le istituzioni andranno soggette pel riconosciuto carattere di Opere pubbliche di beneficenza con l'applicazione delle altre norme e garanzie stabilite dalla legge organica del 17 luglio 1890, continua quell'ingerenza che il Comune ha nella designazione dei beneficandi, come continuano le funzioni degli altri organi amministrativi determinati dai fondatori, essendo poi naturale che se in seguito all'erezione in enti morali venissero altri provvedimenti di revisione di statuti o di riforme nell'amministrazione, rimarrebbero salve tutte le ragioni che avverso i provvedimenti medesimi non solo il Comune di Venezia, ma anche le altre particolari rappresentanze costituite da' titoli di fondazione ed ogni altra persona od ente interessato potrebbe far valere sotto il riguardo tanto della legittimità, quanto del merito, ai termini dell'art.81 della citata legge.

Attesoché per le premesse considerazioni non è a ritenersi censurabile 1'impugnato provvedimento. Per questi motivi, rigetta, ecc.